

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

06 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 06 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 CMISSIS

ASSENTI: DONATO - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 3435

OGGETTO: Criteri per il conferimento dell'incarico di dirigente
Di area, di servizio, di ufficio ausiliario e strutture equiparate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 1°
Luglio 1996, n. 25



OGGETTO: Criteri per il conferimento dell'incarico di dirigente di area, di servizio, di ufficio ausiliario e strutture equiparate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

VISTO il vigente C.C.N.L. area della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali il quale prevede che l'Amministrazione debba formulare in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tenere conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;

ATTESO che la Regione Lazio ha recepito nel proprio ordinamento, con l'articolo 15 della legge regionale 1.7.1996, n. 25, i principi sanciti dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 il quale prevede:


1) al comma 4, che "Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo o, in via transitoria, e per situazioni di carenza della struttura, a persone esterne all'amministrazione, assunte ai sensi dell'articolo 19, comma 3, ed a seguito di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere";

2) al comma 5, che "Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni. Il medesimo incarico non può essere conferito per un periodo superiore a dieci anni. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 17";

3) al comma 6, che "Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti:

- a) dalla Giunta, su proposta dell'Assessore interessato, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale e previo parere del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione ad aree, servizi ed uffici equiparati;
- b) dalla Giunta, su proposta del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione agli uffici ausiliari di cui all'articolo 6;
- c) dalla Giunta, su proposta del dirigente sovraordinato, per quanto riguarda la preposizione a progetti, programmi, compiti di studio e di ricerca da svolgere all'interno del dipartimento."

DATO ATTO che il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 1.7.1996, n. 25 individua per il conferimento degli incarichi in esame a dirigenti regionali e di altre pubbliche



amministrazioni i seguenti requisiti:

- a) il possesso di adeguata formazione culturale e professionale;
- b) la capacità e attitudini per lo svolgimento delle funzioni;
- c) i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa;

CONSIDERATO opportuno, anche in conformità a quanto previsto dal su richiamato C.C.N.L., individuare le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

RITENUTO, quindi, di dare attuazione ai criteri individuati dal su citato articolo 15 della L.R. n. 25/96, precisando che:

- 1) costituiscono elementi di valutazione della formazione culturale, considerata adeguata alle funzioni da svolgere, deducibili dai curricula o dagli atti d'ufficio:
 - a) il titolo di studio e/o le specializzazioni e abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire e/o iscrizione ad albi professionali, se richiesta;
 - b) la comprovata esperienza professionale, dimostrata anche mediante i risultati conseguiti nella precedente esperienza lavorativa, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di diritto pubblico o in aziende pubbliche o private, maturati nella qualifica dirigenziale;
 - c) la formazione manageriale.
- 2) Costituiscono elementi di valutazione delle capacità/attitudini le seguenti caratteristiche:
 - a) capacità di analisi, sintesi, creatività e risoluzione di problemi;
 - b) capacità di promozione, gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;
 - c) capacità di gestione, di organizzazione, di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate, di analisi dei costi;
 - d) capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati, e capacità di collaborazione.
- 3) costituisce elemento di valutazione dei risultati conseguiti in precedenza la verifica periodica compiuta dal Nucleo di Valutazione.

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 1.7.1996, n. 25 il quale prevede:

- a) al comma 3, che: "Per coprire le carenze operative della struttura regionale che la Giunta dovesse individuare, la stessa, sentita la commissione consiliare competente, può provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con persone esterne all'amministrazione pubblica, nel limite massimo del sette per cento della relativa dotazione organica, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali relativi alla posizione da ricoprire, da indicare nel bando di assunzione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio";
- b) al comma 4, che: "Sono requisiti necessari, per l'assunzione di cui al comma 3, il possesso del diploma di laurea e la comprovata esperienza professionale acquisita in pubbliche amministrazioni o in aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni";




buw

RITENUTO, quindi, di estendere i requisiti individuati dal su citato articolo 15, comma 4, della L.R. n. 25/96 anche agli esterni all'amministrazione pubblica e cioè il requisito del possesso delle capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere già previste per i dirigenti regionali e precisare che gli stessi dovranno aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella qualifica dirigenziale dimostrata anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di diritto pubblico o in aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni mediante il conseguimento di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria e manageriale, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;

RITENUTO di dover procedere, nella fase di prima attuazione ed in carenza dei giudizi del Nucleo di Valutazione, all'attribuzione degli incarichi sotto indicati prioritariamente ai dirigenti regionali sulla base degli elementi di valutazione individuati, previo avviso informativo a termini ristretti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dei posti da ricoprire e della possibilità di presentare domanda nel termine di 10 giorni dalla data del bollettino stesso nella quale potranno essere indicati più incarichi (massimo 3) le cui caratteristiche risultino rispondenti al profilo del dirigente interessato:

- a) incarichi di dirigente di area
- b) incarichi di dirigente di servizio
- c) incarichi di dirigente di ufficio ausiliario
- d) incarichi di dirigente di struttura equiparata
- e) incarichi di dirigente responsabile di progetto
- f) incarichi di dirigente responsabile di programma
- g) incarichi di dirigente con compiti di studio e di ricerca;



RITENUTO, altresì, di provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con dirigenti di altre pubbliche amministrazioni e con esterni all'amministrazione, dopo aver espletato ogni tentativo di conferimento di incarico a dirigenti interni, aver accertato con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per gli ambiti di rispettiva competenza, le vacanze di organico della qualifica dirigenziale e aver stabilito la percentuale massima dei posti che possono essere ricoperti da dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, previo avviso informativo dei posti da ricoprire da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e della possibilità di presentare domanda nel termine di 15 giorni dalla data del bollettino stesso;

VISTO l'articolo 20 della L.R. 1.7.1996, n. 25 il quale prevede che: "Tutte le competenze in materia di personale e di organizzazione che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza per quanto attiene all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del Consiglio";

VISTA la nota prot. n. 2040/23 dell'11.5.1999 con la quale è stato preventivamente trasmesso lo schema di deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 4 del vigente C.C.N.L. area della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate in merito dalle Organizzazioni Sindacali;

VISTA la successiva nota del 30.6.1999 a firma delle OO.SS. pervenuta oltre la scadenza della procedura di informazione prevista dalla vigente normativa in materia, con cui si richiede di introdurre la procedura di comparazione fra i soggetti candidati alle nomine;

RITENUTO che la nota su indicata sostanzialmente espone l'esigenza di una più intensa ed approfondita motivazione in ordine all'esame dei vari curricula ed alla scelta del candidato

professionalmente più idoneo allo svolgimento dell'incarico; esigenza su cui la Giunta regionale concorda;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover fissare per il conferimento dell'incarico di dirigente di area, di servizio, di ufficio ausiliario e strutture equiparate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 i criteri riportati nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente atto;

RITENUTO di poter dare avvio alla pubblicizzazione dell'avviso dei posti da ricoprire dopo il primo esame dei provvedimenti di organizzazione dipartimentale da parte della Giunta regionale al fine di procedere in tempi brevi alla nomina dei dirigenti delle strutture di cui trattasi e consentire la piena operatività delle stesse;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modificazioni;

all'unanimità

DELIBERA

Di confermare quanto rappresentato in premessa

Di approvare i criteri per il conferimento dell'incarico di dirigente di area, di servizio, di ufficio ausiliario e strutture equiparate, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: S.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: S.to Dott. Saverio GUCCIONE



08 LUG. 1999